



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo **1**, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al medesimo comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale;

Vista la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2008, registrata il 27.06.2008 al n. 198, con la quale è stata stabilita l'articolazione delle spese afferenti allo stanziamento sul capitolo 7476 - Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità - per l'anno 2008;

Visti gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, pubblicati in G.U.C.E. del 18 agosto 2006, n. C 194/2 ;

Vista la decisione della Commissione europea C (2008) 3361 dello luglio 2008 - Aiuto di Stato n. 304/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto a favore del capitale di rischio, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01, pubblicata in a G.U.C.E. C 323 del 30 dicembre 2006;

Vista la decisione della Commissione europea C (2007) 6461 del 12 dicembre 2007 - Aiuto di Stato n. 302/2007, con la quale è stato autorizzato il regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in favore di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, predisposto e notificato dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata in G.U.C.E. C 155 del 20 giugno 2008;

Visti gli ulteriori regimi di aiuto già istituiti o da istituire, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della già citata legge n. 296 del 2006, dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Regolamento (CE) generale di esenzione per categoria n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato in G.U.C.E. del 9 agosto 2008, n. L 214;

Visto il Regolamento (CE) del 15.12.2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis ");

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,

Adotta il seguente decreto

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto si adottano i seguenti termini ed espressioni:
- a) "*Fondo*", indica il Fondo nazionale per l'innovazione;
 - b) "*Ministero*", indica il Ministero dello sviluppo economico;
 - c) "*Ministro*", indica il Ministro dello Sviluppo Economico;
 - d) "*PMI*", indica le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - e) "*soggetto intermediario*", indica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie applicabili, le banche italiane di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo n. 385/93, le società di gestione del risparmio e le società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i corrispondenti organismi aventi sede legale e direzione generale in un medesimo stato comunitario diverso dall'Italia;
 - f) "*Operazione finanziaria* "; indica un insieme organico di *interventi finanziari* da offrire alle *PMI* a supporto dei loro investimenti, per il quale siano preventivamente delineate le modalità di raccolta, gestione e remunerazione delle risorse finanziarie necessarie ed i criteri di distribuzione del rischio tra i soggetti coinvolti;
 - g) "*Intervento finanziario*"; indica la modalità tecnica o il contratto di finanziamento utilizzati nell'ambito delle *operazioni finanziarie* per la concessione - sia con capitale di debito che con capitale di rischio - dei finanziamenti alle *PMI*;
 - h) "*Titoli della proprietà industriale*"; indica i brevetti per invenzione che abbiano almeno ottenuto l'emanazione da parte dell'EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo e i disegni e modelli.

Art. 2
(Sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale)

1. Il presente decreto è diretto a consentire, come previsto dall'articolo 1 comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la piena partecipazione delle *PMI* al sistema di proprietà industriale

ed il rafforzamento del brevetto italiano, nonché a favorire la trasferibilità dei *titoli della proprietà industriale* e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall' estero.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle *PMI* al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei *titoli della proprietà industriale*.

3. Al conseguimento delle finalità di cui al presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai diritti di cui all'articolo 1 comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

(Modalità di intervento)

1. Gli interventi del *Fondo* sono attuati attraverso la partecipazione di risorse pubbliche in *operazioni finanziarie* proposte e gestite da *soggetti intermediari* e dedicate al sostegno di progetti imprenditoriali di cui all'articolo 2, comma 2.

2. In relazione alle caratteristiche delle *operazioni finanziarie* di cui al comma 1, il *Fondo* interviene nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, fermo restando quanto previsto al comma 3, dei regimi di aiuto allo scopo istituiti dal *Ministero*.

3. Nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della fase di valutazione e della eventuale procedura negoziata di cui all'articolo 6, venga positivamente valutata una operazione finanziaria che non rispetti una o più delle condizioni previste dai regimi di aiuto di cui al comma 2, l'ammissione della operazione finanziaria all'intervento del *Fondo* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea, salvi i casi di esenzione dalla notifica previsti dalla normativa comunitaria.

4. Il *Fondo* interviene su tutto il territorio nazionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di intermediazione finanziaria.

Art. 4

(Priorità di intervento)

1. Le risorse del *Fondo* sono assegnate, in via prioritaria, in favore delle *operazioni finanziarie*:

a) che prevedono l'utilizzo di *interventi finanziari* adeguati alle esigenze specifiche di finanziamento di un progetto aziendale innovativo basato sull'utilizzo economico dei *titoli della proprietà industriale*, ovvero che, tramite una più flessibile ed efficiente gestione della correlazione con i flussi di cassa relativi al progetto imprenditoriale, realizzano una ottimizzazione del rapporto rischio/rendimento, al fine di massimizzare la creazione di valore per i capitali investiti;

b) che assicurano il coinvolgimento degli attori della filiera dell'innovazione, in particolar modo Università e centri di ricerca;

c) in cui il *soggetto intermediario* proponente assicura il ricorso ad un approccio proattivo nella realizzazione del progetto aziendale finanziato, apportando competenze finanziarie e gestionali.

Art. 5
(Avvisi pubblici)

1. Il *Ministero*, con il supporto del Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e sentite le associazioni di categoria rappresentative, a livello nazionale, dei *soggetti intermediari* e delle imprese, emana appositi avvisi attraverso i quali invita i *soggetti intermediari* a presentare proposte di *operazioni finanziarie*, indicando, al contempo:

- a) la data di apertura e di chiusura dei termini, nonché le modalità per la presentazione delle proposte;
- b) i requisiti di ammissibilità dei *soggetti intermediari* in relazione agli obiettivi dell'avviso pubblico;
- c) le risorse del *Fondo* rese disponibili;
- d) la specifica normativa, comunitaria e nazionale, che regola l'intervento del *Fondo*;
- e) le specifiche modalità, condizioni e limiti dell'intervento del *Fondo*;
- f) le indicazioni in merito all'applicazione della "Griglia di valutazione dei brevetti" di cui all' articolo 8;
- g) le eventuali ulteriori priorità di intervento del *Fondo* rispetto a quelle fissate nel presente decreto;
- h) le modalità e i criteri di valutazione delle proposte, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 6;
- i) le modalità di erogazione delle risorse del *Fondo* assegnate alle *operazioni finanziarie* selezionate;
- j) le modalità con le quali è svolta l'attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 10;
- k) i dati e le informazioni, e le relative modalità di trasmissione, che i *soggetti intermediari* devono fornire per il controllo ed il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 10;
- l) le cause e le procedure di revoca degli interventi del *Fondo*, che riguarderanno il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l' accoglimento delle proposte;
- m) eventuali ulteriori requisiti di ammissibilità delle *operazioni finanziarie* proposte dai *soggetti intermediari*, delle *PMI*, dei progetti imprenditoriali finanziabili e degli *interventi finanziari*.

2. Gli avvisi pubblici di cui al comma 1 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 6
(Valutazione delle proposte)

1. Le proposte presentate sono valutate, seguendo l'ordine cronologico di presentazione al *Ministero* delle stesse, al fine di verificarne, in via preliminare, la conformità alla normativa di riferimento del *Fondo*. Le proposte ritenute non ammissibili sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati.

2. Le proposte ritenute ammissibili accedono alla fase di valutazione finalizzata all'accertamento, sulla base dei criteri valutativi fissati dall'avviso nonché delle priorità di intervento di cui all'articolo 4, dell' adeguatezza dell' *operazione finanziaria* sotto il profilo tecnico,economico e finanziario.

3. I criteri di cui al comma 2 sono fissati dal *Ministero* articolando e ponderando i seguenti principi cui la valutazione deve necessariamente conformarsi:

- a) la correlazione delle caratteristiche degli *interventi finanziari* previsti nell' ambito

- dell' *operazione finanziaria* proposta con il profilo di rischio/rendimento dei programmi di investimento delle *PMI* collegati all'utilizzo economico dei *titoli della proprietà industriale*;
- b) la ripartizione del rapporto rischio/rendimento tra i soggetti che partecipano all'*operazione finanziaria* proposta, con particolare riferimento alle risorse pubbliche ad essa destinate;
 - c) il rapporto tra le risorse del *Fondo* che si prevede di impiegare nell'*operazione finanziaria* proposta e l'apporto di risorse private garantito dal *soggetto intermediario*;
 - d) la numerosità delle *PMI* potenzialmente coinvolte nelle operazioni;
 - e) il grado di separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, pubbliche e private, impiegate nell' *operazione finanziaria* proposta;
 - j) la trasparenza delle informazioni sugli *interventi finanziari* attivati nell'ambito delle *operazioni finanziarie* proposte e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati;
 - g) la validità e l'affidabilità del sistema dei controlli proposto dal *soggetto intermediario* per la corretta gestione dell'*operazione finanziaria*, con particolare riferimento all'applicazione della "Griglia di valutazione dei brevetti" di cui all'articolo 8;
 - h) l'impegno da parte del *soggetto intermediario* a non richiedere alle *PMI* garanzie, o altri strumenti di mitigazione del rischio di credito, aggiunti ve a quelle previste nell'ambito dell' *operazione finanziaria* proposta.

4. Le proposte ritenute non adeguate a seguito dell'espletamento della fase di valutazione sono respinte e le relative motivazioni sono portate a conoscenza degli interessati. Per le proposte ritenute adeguate, fatta salva la possibilità di avviare, sulla base di quanto eventualmente previsto nell'avviso pubblico, una procedura negoziata finalizzata alla modificazione di uno o più elementi dell' *operazione finanziaria* proposta, il *Ministero* stipula una specifica convenzione con il *soggetto intermediario*, volta a regolare i rapporti tra le parti, anche con riferimento agli elementi operativi, alle modalità di svolgimento del controllo e monitoraggio, nonché agli aspetti specifici connessi alla erogazione delle risorse pubbliche.

Art. 7 (Comitato tecnico)

1. Le valutazioni di cui all'articolo 6 in merito all'ammissione delle *operazioni finanziarie* proposte dai *soggetti intermediari* all'intervento del *Fondo*, sono effettuate da un distinto organo, nel seguito denominato Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico è composto da sette componenti, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di cui tre in rappresentanza del *Ministero*, due del Ministero dell'istruzione, dell' università e della ricerca, due della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Ai fini della nomina, i componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione degli intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia. La presidenza del Comitato è assunta dal componente designato in rappresentanza del *Ministero*. Ai fini della validità delle sedute del Comitato è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.

3. Ai componenti del Comitato tecnico non spetta alcun compenso né rimborso spese comunque denominati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(*Modalità di accesso delle PMI ai finanziamenti*)

1. Il *soggetto intermediario*, nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, negli avvisi di cui all'articolo 5 e nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 4, svolge l'attività di selezione delle *PMI* e dei progetti aziendali aventi i requisiti per poter accedere agli *interventi finanziari* previsti nell'ambito dell'*operazione finanziaria* cofinanziata dal *Fondo*.

2. Al fine di assicurare l'utilizzo di una metodologia condivisa per la determinazione del valore economico di un *titolo della proprietà industriale*, i *soggetti intermediari* sono tenuti ad applicare la "Griglia di valutazione dei brevetti", di cui al Protocollo d'Intesa sulla valutazione economico finanziaria dei Brevetti sottoscritto a Roma il 21 ottobre 2008 e successive modifiche e/o integrazioni, e ad indirizzare la selezione delle *PMI* e dei progetti finanziabili in base ai risultati ottenuti dall'applicazione della Griglia.

3. In sede di emanazione degli avvisi di cui all'articolo 5, il *Ministero* può provvedere ad ulteriormente dettagliare i contenuti della Griglia, anche al fine di definire criteri di *scoring* del valore economico potenziale dei *titoli della proprietà industriale*.

4. Il *Ministero* può prevedere, nell'ambito degli avvisi pubblici di cui all'articolo 5, la destinazione di parte delle risorse del *Fondo* alla concessione di agevolazioni in favore delle *PMI* ammesse dai *soggetti intermediari* ai finanziamenti previsti nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 3, volte a coprire parte dei costi sostenuti dall'impresa per i servizi connessi alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelli inerenti la gestione della reportistica economico-finanziaria a supporto dell'investimento. Le predette agevolazioni sono concesse alle *PMI* nei limiti di quanto previsto dal "Regolamento (CE) del 15.12.2006, n. 1998/2006, della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis)" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9

(*Gestione delle risorse del Fondo*)

1. Il *Ministero* può avvalersi di un proprio soggetto strumentale per lo svolgimento di tutte le attività funzionate alla gestione delle risorse del *Fondo* relative, in particolare:

- a) per il supporto tecnico al Comitato di cui all'articolo 7 nell'attività di istruttoria e valutazione delle operazioni finanziarie proposte presentate dai *soggetti intermediari*;
- b) per il supporto alla predisposizione degli atti previsti nel presente decreto;
- c) per il supporto alle attività finalizzate all'erogazione delle risorse ai *soggetti intermediari*, secondo le condizioni stabilite nell'avviso pubblico e nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 4;

d) per il supporto al controllo sulle operazioni realizzate e per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 10.

2. I rapporti tra il *Ministero* e il soggetto strumentale sono regolati da convenzione. Nella convenzione sono previste anche le modalità di rendicontazione delle spese sostenute dal soggetto strumentale a fronte delle attività svolte sulla base di programmi annuali preventivamente

autorizzati dal *Ministero*. I relativi oneri, che non potranno eccedere per ciascun anno di durata della predetta convenzione la misura del 1 % dello stanziamento iniziale previsto per il *Fondo* nella citata Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 marzo 2008, registrata il 27.06.2008 al n. 198, sono a carico delle disponibilità del *Fondo* medesimo.

Art. 10
(*Controllo e monitoraggio*)

1. Il *Ministero* provvede al controllo ed al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi del *Fondo* al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai *soggetti intermediari* ammessi agli interventi. Il controllo è relativo alla verifica, formale e sostanziale, delle *operazioni finanziarie* realizzate, in termini di conformità delle caratteristiche degli investimenti, delle *PMI* e dei progetti finanziati rispetto ai contenuti del presente decreto, degli avvisi di cui all'articolo 5 e della convenzione di cui all'articolo 6, comma 4. Il monitoraggio è rivolto alla valutazione della gestione finanziaria del *Fondo* e dell'impatto degli interventi, anche in termini di aree territoriali, tipologie di imprese, attività economiche, benefici complessivi sul sistema economico. Al fine di consentire le attività di controllo e di monitoraggio, i *soggetti intermediari* si impegnano, al momento della presentazione delle proposte, a fornire al *Ministero* tutte le informazioni sull'attuazione delle operazioni finanziarie e sulle caratteristiche dei soggetti finanziati, nonché ad acconsentire al trattamento dei dati.

IL MINISTRO